

DVR - Documento Valutazione dei Rischi

Dal 1 giugno 2013 è obbligatoria la redazione del DVR il Documento di Valutazione dei Rischi per tutti coloro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori.

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conforme ai principi contenuti nel Testo Unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall'art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008.

La legge 626 del 1994 e più recentemente il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009

hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolar modo le imprese devono compiere un'attenta

valutazione dei rischi

che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori.

Attraverso l'analisi valutativa dei rischi, un'azienda viene ora chiamata a prendere delle scelte che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l'integrità fisica di tutto il personale mentre svolge il proprio lavoro. Per fare questo l'impresa assume un'ulteriore **responsabilità**, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio.

Tale compito la obbliga perciò ad avere una specifica *organizzazione* che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. A questo punto vengono valutati tutti quei rischi che si possono tuttavia verificare all'interno di un'azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno. Successivamente si preventivano i potenziali rischi che possono verificarsi all'interno della struttura in cui si svolgono le attività lavorative e quindi si procede alla loro valutazione seguendo un ordine preciso.

Dopo questa fase si individuano le cosiddette misure di tutela, cioè gli strumenti idonei a *diminuire la presenza dei rischi* per tutto il personale.

Più dettagliatamente il **D. Lgs. 81 del 2008** stabilisce che è il datore di lavoro la persona incaricata ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda. Quest'ultimo può affidarsi ad un consulente esperto e qualificato. La

valutazione dei rischi

deriva da un'attenta analisi che l'imprenditore effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali: il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP) e, se previsto per legge, il

medico competente

, dopo aver richiesto il parere del

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(RLS).

Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: il **Documento Valutazione dei Rischi**.

La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in tre parti e dovrà individuare:

- un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
- una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale;
- un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.

La valutazione dei rischi è importante anche perché permette di compiere una dettagliata *catalogazione di tutti i pericoli*

che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda, anche quello che apparentemente può sembrare il più innocuo perché non comporta l'utilizzo di grossi macchinari o perché non richiede, ad esempio, di salire su scale o impalcature.

Le fonti di rischio vengono perciò comprese in cinque categorie:

1. Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;

2. Rischi Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;

3. **Rischi Specifici**: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell'azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E' il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.

4. **Rischi di Processo**: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.

5. **Rischi Organizzativi**: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un'azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l'altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell'esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standards di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.

La Cab Service Group S.r.l. con il Suo Staff di professionisti qualificati e certificati esegue la redazione personalizzata del DVR, per informazioni e preventivi gratuiti contattaci.

UFF. di Coordinamento di Paderno Dugnano Vai Italia 110/112 (MI) ☐ Tel. 02.9183666 / 91836668

e-mail: ☐ info@cabservicegroup.it